

Circolare n. 6 /2007

**Legge Finanziaria anno 2007/4
Disposizioni in materia di tributi locali**

Premessa

Con la presente circolare si continua l'analisi delle principali novità introdotte dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (di seguito Legge Finanziaria 2007), pubblicata in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006.

In questa sede verranno analizzate le disposizioni della Legge Finanziaria 2007 in materia di tributi locali.

Indice argomenti

La trattazione seguirà le seguenti linee espositive:

1. interventi in materia di ICI;
2. modalità di calcolo e versamento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
3. introduzione delle imposte di scopo e pubblicità;
4. esenzioni per le associazioni culturali in ambito locale.

1. Interventi in materia di ICI

L'Imposta Comunale sugli Immobili è stata introdotta dal D.lgs. n. 504 del 30.12.1992.

Successivi interventi normativi hanno contribuito nel tempo a modificare il provvedimento istitutivo.

La Legge Finanziaria 2007 giunge a completamento del Decreto Legge 223 in vigore dal 4 luglio 2006, che è stato il più recente dei predetti interventi.

Presupposto soggettivo

L'Imposta Comunale sugli Immobili è un'imposta periodica, proporzionale e locale diretta sul patrimonio immobiliare.

Soggetti passivi sono le persone fisiche o giuridiche, di qualsiasi tipo, comprese le società commerciali anche di fatto o irregolari, nonché quelle non commerciali, che siano proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento su immobili (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).

Ai fini ICI non rileva la residenza nel territorio statale del soggetto proprietario, ovvero la sede legale o il luogo di esercizio dell'attività.

A far data dal primo gennaio 1998 l'art. 58 del D. lgs. n. 446/1997 ha attribuito la soggettività anche ai locatari esclusivamente per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing).

Prima di quella data il soggetto passivo era il concedente, che poteva rivalersi poi nei confronti del locatario.

Costituiscono eccezioni alla imponibilità del bene alcune circostanze che determinano esenzioni, riduzioni e detrazioni¹.

Soggetto attivo del rapporto tributario I.C.I. è il Comune sulla cui superficie insiste totalmente o prevalentemente² l'immobile alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

¹ *A) Esenzioni*

immobili utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, esclusivamente destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, e sempre che i soggetti passivi non abbiano come oggetto esclusivo o principale dell'attività l'esercizio di attività commerciali.

B) Riduzioni

Nella legislazione positiva vi sono varie ipotesi di riduzione dell'aliquota applicabile. Di seguito ne vengono indicate alcune.

L'art. 8 del d. lgs. n. 504/1992, modificato dalla legge n. 662/1996, prevede una riduzione dell'imposta nella misura del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo durante il quale sussistono tali condizioni.

Inoltre per gli immobili non ancora venduti, realizzati da imprese di costruzione, il Comune può introdurre un'aliquota ridotta nella misura fissa del 4 per mille, da usufruire per un periodo non superiore a tre anni.

Spetta altresì l'aliquota ridotta per l'abitazione principale, come stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996.

C) Detrazioni

L'indicata disposizione prevede altresì una detrazione d'imposta, cioè un abbattimento del carico tributario che spetterebbe normalmente, per l'abitazione principale del contribuente (attualmente pari a € 103,29).

Tale deve intendersi l'unità immobiliare nella quale il contribuente dimora abitualmente con la famiglia.

² Qualora un singolo bene al quale sia stata attribuita un' unica rendita catastale ricada in due differenti comuni, l'imposta deve essere versata a favore di quello sul cui territorio insiste la maggior parte del bene. Quest'ultimo rimborserà al Comune contermine la quota di competenza.

Presupposto oggettivo

L'articolo 1 del Decreto Legislativo 504/1992 stabilisce che il presupposto oggettivo dell'imposizione è dato dal possesso a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie di fabbricati³, aree fabbricabili⁴ o terreni agricoli⁵ siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.

In particolare va chiarito che rientrano nel campo di applicazione dell'I.C.I. non solo gli immobili direttamente adibiti ad abitazione, le aree fabbricabili e i terreni coltivati, ma qualsiasi bene riconducibile a tali categorie, comprese le abitazioni temporaneamente non abitate, le aree fabbricabili non utilizzate, i terreni temporaneamente non coltivati, oltre naturalmente agli immobili strumentali utilizzati per l'esercizio di arti, imprese e professioni, nonché quelli che costituiscono l'oggetto dell'attività d'impresa.

Adempimenti dichiarativi

In materia di Imposta Comunale sugli Immobili, la Legge Finanziaria 2007 va ad inserirsi nel solco già tracciato dal Decreto Legge n.223 il 4 luglio 2006, completando la manovra con effetti rilevanti non solo in tema di semplificazione degli adempimenti demandati ai contribuenti, ma intervenendo anche sulle procedure di accertamento del tributo comunale.

Primo passo è stato quello dell'eliminazione della Dichiarazione Ici (prevista dall'articolo 10, comma 4, del D. lgs n. 504/1992), come pure della "Comunicazione" (prevista dall'articolo 59, comma 1, del D. lgs n. 446/1997).

Tale esonero non si estende ai casi in cui :

³ A norma dell'art. 33 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) le unità immobiliari urbane sono "i fabbricati e le altre costruzioni stabili o loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari"

⁴ Rientrano in tale nozione i suoli che possono essere utilizzati per l'edificazione di strutture immobiliari sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici, siano essi generali (piano regolatore generale e programma di fabbricazione), ovvero attuativi (piani particolareggiati di attuazione, piani di lottizzazione), ovvero in base alle effettive e concrete possibilità di edificazione.

La utilizzabilità edificatoria di qualunque livello propria di un bene determina la sua assoggettabilità al regime I.C.I. nell'ambito di tale categoria.

⁵ E' qualificato terreno agricolo ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. quello adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 c.c.

Perché un terreno sia considerato agricolo è pertanto necessario il collegamento dello stesso con una delle attività elencate in tale norma; dalla quale circostanza discende che è l'utilizzo effettivo del bene che determina l'inclusione dello stesso nella categoria dei terreni agricoli assoggettabili ad I.C.I.

- gli elementi rilevanti ai fini impositivi dipendano da atti per i quali non è possibile utilizzare il modello Unico informatico (ad esempio gli atti societari o giudiziari che producano effetti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari) (comma 174 Legge Finanziaria 2007);
- il contribuente debba far valere il diritto alla riduzione d'imposta al 50% per i fabbricati inagibili oppure il diritto all'aliquota agevolata del 4 per mille prevista in favore delle imprese costruttrici che abbiano realizzato un fabbricato destinato alla vendita ma non ancora venduto;
- il contribuente sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo e voglia far valere il proprio diritto ad ottenere riduzioni d'imposta previste per i fondi agricoli utilizzati nella propria attività.

Venuti meno gli obblighi dichiarativi di cui sopra, la Legge Finanziaria 2007 dispone l'inserimento delle informazioni riguardanti l'Imposta Comunale sugli Immobili nell'ambito della dichiarazione dei redditi.

Relativamente alle dichiarazioni da presentare nel corso del 2007, il comma 104 dalla Legge Finanziaria, prescrive ai contribuenti, indistintamente considerati, di indicare nel Quadro relativo ai fabbricati l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente per ciascun immobile.

A partire dagli esercizi successivi, la Legge Finanziaria 2007 ai commi 101 e 102 dispone, invece, adempimenti diversi a seconda del tipo di soggetto:

- o le *persone fisiche*, a decorrere dall'anno 2008, dovranno specificare nella dichiarazione dei redditi per i soli fabbricati⁶, oltre all'indirizzo e all'identificativo dell'immobile (codice del comune, foglio, sezione, particella e subalterno) anche l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.

Tali dati saranno indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi.

- o le *persone giuridiche* (di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni), saranno tenute a presentare una dichiarazione dei redditi contenente "*tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili*" in relazione ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

⁶ L'obbligo dichiarativo non è previsto per i terreni.

Anche le persone giuridiche saranno nuovamente chiamate ad assolvere l'obbligo dichiarativo solo in caso di eventuali variazioni dei dati relativi a fabbricati già dichiarati.

Per le dichiarazioni presentate a partire dall'esercizio di imposta 2008, sarà possibile, in sede di controllo delle dichiarazioni⁷, liquidare l'imposta comunale sugli immobili relativa a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.

I termini, le modalità, ed i contenuti da inserire in dichiarazione saranno definiti da decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Aliquote, detrazioni e versamenti

La Legge Finanziaria 2007 ha ridefinito le competenze in merito alla determinazione delle aliquote di riferimento per il calcolo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, sottraendole alla Giunta Comunale ed affidandole all'organo consiliare, rappresentativo del volere popolare.

Ulteriore novità riguarda le detrazioni d'imposta.

Il comma 173 dell'articolo unico della Legge Finanziaria 2007 specifica il concetto di abitazione principale rilevante ai fini delle detrazioni d'imposta. In particolare l'intervento normativo precisa che per abitazione principale debba intendersi, "salvo prova contraria", quella della "residenza anagrafica" e non più, come in passato, quella in cui il contribuente dimora abitualmente.

Ai fini del calcolo dell'imposta, la base imponibile resta la rendita catastale. Gli immobili sprovvisti di rendita catastale non devono più far riferimento alle rendite dei fabbricati similari già accatastrati⁸, ma alla procedura DOCFA⁹.

Tuttavia, si verifica una *vacatio legis* limitatamente ai fabbricati che abbiano già fatto denuncia al catasto, ma che non abbiano ancora avuto classamento. Questi, non essendo esentati dal pagamento del tributo, dovranno comunque continuare ad applicare una rendita presunta.

⁷ effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni

⁸ la Legge Finanziaria 2007, infatti, ha abrogato il comma 4 dell'art.5 del D.lgs n.504/1992 che prevedeva una simile eventualità.

⁹ con la quale il proprietario di un immobile, al fine di accelerare l'attribuzione del valore catastale, propone agli uffici tecnici erariali la misura della rendita, che veniva iscritta a titolo provvisorio, con possibilità di rettifica da parte del medesimo ufficio

Per quanto concerne i versamenti, gli interventi sull'ICI, iniziati con il decreto 223/2006 hanno avuto come obiettivo quello di allineare con maggiore incisività il tributo comunale all'Irpef, al fine di renderne più agevole il controllo, con benefici effetti sia per il gettito destinato ai Comuni (l'Ici è il principale tributo locale) sia per quanto riguarda l'emersione dei redditi immobiliari.

La Finanziaria 2007, poi, ha completato il quadro iniziale, consentendo il versamento dell'Ici mediante l'utilizzo del modello F24, al fine di rendere possibile le compensazioni fra i tributi erariali e il principale tributo comunale.

A far data dal 1° maggio 2007, per "modellare" sempre più l'imposta comunale sulla falsariga dell'Irpef, consentendo una più agevole compensazione dei tributi, le date dei versamenti e le scadenze, vengono uniformati.

In particolare, le date di versamento dell'ICI vengono fissate:

- ✓ al 16 giugno per l'acconto (in luogo del precedente 30 giugno);
- ✓ al 16 dicembre per il saldo (in luogo del precedente 20 dicembre).

In questo modo viene offerta la possibilità di una concreta attuazione delle direttive dettate dallo Statuto dei diritti del contribuente che, all'articolo 8, secondo cui *"l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione"*.

Quei comuni che abbiano predisposto modalità di versamento esclusivamente presso la propria tesoreria, dovranno affiancare ad essa, la possibilità di versamenti presso il concessionario competente per la circoscrizione in cui è compreso il comune nonché mediante modello F24.

Accertamento e rimborsi

La Legge Finanziaria per il 2007 ha completato la "manovra" sull'ICI, nel più ampio quadro della lotta all'evasione immobiliare, ampliando le autonomie comunali con poteri di accertamento.

I commi 161 e 162 della Legge Finanziaria 2007 prevedono che gli enti locali relativamente a tutti i tributi di propria competenza procedano alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Tuttavia è da notare che, venuti meno gli obblighi dichiarativi in materia di ICI, gli enti locali non potranno procedere all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o

all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, salvo i casi in cui permane l'obbligo dichiarativo. Il potere degli enti locali si riduce, dunque a quello di accertamento per parziali, ritardati od omessi versamenti.

I comuni sono tenuti ogni anno alla trasmissione all'Agenzia del territorio, per via telematica, dei dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati¹⁰. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Per ragioni di trasparenza gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati e devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, nonché le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, ed il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Per i rimborsi, il termine di presentazione dell'istanza è fissato a cinque anni¹¹ dalla data in cui è avvenuto il pagamento non dovuto, o dovuto in misura minore.

L'ente locale ha tempo fino a 180 giorni per liquidare il contribuente delle somme a rimborso.

Il comma 165 prevede, inoltre che, tanto in sede di rimborso, quanto in sede di accertamento, gli interessi maturati non possano superare di tre punti percentuali il tasso legale.

Sono gli stessi enti locali, infine, a dover stabilire per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, il dirigente dell'ufficio competente, può servirsi di uno o più messi notificatori, nominati con provvedimento formale.

¹⁰ Costituisce eccezione il caso della riscossione coattiva dei tributi locali, contemplato dal comma 163 della Legge Finanziaria 2007, che prevede la notifica dell'atto al contribuente entro un termine che non può superare il **31 dicembre del terzo anno successivo** a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il versamento.

¹¹ Si ricorda che fino al 31 dicembre 2006 il termine massimo era di tre anni.

L'ICI nel fallimento

La Legge Finanziaria 2007 introduce ulteriori novità anche in merito agli adempimenti da effettuare in caso di fallimento.

In questi casi, il curatore è chiamato entro tre mesi dalla sua nomina ad inviare una “dichiarazione di avvio della procedura”. La Legge Finanziaria non predispone modalità specifiche per la presentazione o per la compilazione della dichiarazione.

Quest'ultima può essere spedita raccomandata con ricevuta di ritorno o direttamente consegnata *brevi manu* all'ufficio comunale di competenza.

Per il periodo in cui sono in atto le procedure concorsuali, non c'è obbligo per il curatore di pagare l'Imposta Comunale sugli Immobili.

Il curatore dovrà provvedere al versamento delle somme dovute per il suddetto periodo, entro tre mesi dalla vendita dell'immobile.

Qualora le procedure concorsuali si chiudano con l'integrale pagamento dei creditori, senza alcuna vendita di immobili, sarà dovere del proprietario fallito, tornato *in bonis*, provvedere al pagamento del tributo.

Per quanto riguarda il periodo di imposta, la Legge Finanziaria 2007 introduce alcune novità in merito sia alla struttura, quanto alla durata.

Non vi saranno più tanti periodi di imposta quanti sono gli anni di durata della procedura, ma un unico maxiperiodo al quale corrisponderà un unico versamento ICI.

Quanto alla durata, la Legge Finanziaria 2007 ne prevede l'inizio all'apertura delle procedure concorsuali, e la chiusura, non più al momento dell'incasso del prezzo, ma all'atto della vendita. Si sottolinea che il calcolo dell'imposta dovrà essere effettuato non sul valore iscritto in bilancio, ma sul prezzo di vendita, che si presuppone corrispondere in linea di principio al valore effettivo dell'immobile.

In questo quadro, la nuova disciplina dell'ICI nel fallimento si applica solo per le procedure concorsuali aperte dopo il 1° gennaio 2007, dal momento che la norma non ha effetto retroattivo.

Per tutte le procedure iniziate prima del 2007 e non ancora concluse, si ritiene, dunque che la disciplina da applicare sia quella precedente all'andata in vigore della Legge Finanziaria 2007.

2. Modalità di calcolo e versamento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è stata istituita dal D.LGS n.360/1998, poi modificato negli anni nell'ambito di un processo di decentramento fiscale.

Applicata dal 1999, l'addizionale è articolata in due aliquote distinte:

- una di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, uguale per tutti i comuni, da fissare ogni anno con decreto del Ministro delle Finanze;
- un'altra, opzionale e variabile da comune a comune, in quanto rimessa alla discrezionalità dei comuni, che possono istituirla con propria delibera di consiglio.

La Legge Finanziaria 2007, ai commi 142 e 143, si è occupata della seconda aliquota.

Determinazione dell'addizionale

la Legge Finanziaria 2007 sopprime il divieto di variare per l'anno 2007 l'aliquota dell'addizionale.

I Comuni, con proprio regolamento possono, quindi, disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito.

Inoltre, la Legge Finanziaria 2007 porta dallo 0,5% allo 0,8% l'aliquota massima deliberabile da ciascun Comune.

Modalità di pagamento

Si stabilisce che il versamento dell'addizionale non dovrà essere effettuato allo Stato, ma sarà dovuto direttamente alla Provincia e al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale, secondo modalità disposte con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007.

A far data dal primo gennaio 2007 il pagamento dell'addizionale viene diviso in due tranches, in luogo dell'unico versamento previsto dalla normativa previdente.

Viene infatti introdotto un versamento in acconto (pari al 30% dell'intero ammontare), da calcolare sull'imponibile dell'anno precedente ma sulla base della nuova aliquota, laddove il comune l'abbia modificata entro il 20 gennaio dell'anno in questione.

Il quadro 2007 sarà, quindi, caratterizzato dalla sovrapposizione degli effetti delle due normative: quella vecchia, che si applicherà per il 2006 e quella nuova che, attraverso l'acconto, avrà effetti già per il 2007.

Inoltre si rifissano le modalità di trattenuta delle addizionali sui redditi da lavoro dipendente, pensioni e assimilati:

- l'acconto verrà spalmato su (massimo) nove rate mensili (da marzo a novembre dell'anno di competenza), mentre il relativo conguaglio sarà determinato (come prima) in sede di conguaglio (febbraio dell'anno successivo a quello di competenza) e sarà spalmato in (massimo) undici rate, da marzo a dicembre.

Nel caso dei redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati, il datore di lavoro, per effetto della vecchia normativa:

- calcolerà, a febbraio 2007, l'addizionale dovuta per l'anno 2006, applicando all'imponibile 2006 l'aliquota fissata dal Comune (che potrà rideterminarla fino al 31 dicembre 2006);
- suddividerà l'importo della trattenuta in nove rate mensili, dal marzo al novembre 2007.

Lo stesso datore di lavoro, per effetto del comma 142 della finanziaria:

- calcolerà, a febbraio 2007, l'acconto dovuto per il 2007, applicando all'imponibile 2006 la nuova aliquota 2007 (se il Comune l'ha modificata entro il 20 gennaio) ovvero quella dell'anno precedente;
- suddividerà l'importo dell'acconto in (massimo) undici rate (da febbraio a dicembre 2007).

L'effetto sovrapposizione verrà, ovviamente, meno col tempo. Nel febbraio 2008, infatti, il sostituto effettuerà il conguaglio relativamente al saldo 2007 e determinerà l'acconto dovuto per il 2008.

Un esempio può aiutare a chiarire meglio la novella disciplina:

Ipotesi:

- Reddito imponibile di un lavoratore dipendente residente a Roma, pari a 25 mila euro;
- Aliquote addizionale: 2006= 0,2%; 2007= 0,4%

Addizionale 2006= 50 euro (da ripartire in nove rate, da marzo a novembre)

Addizionale 2007= 100 euro; acconto=30 euro (da ripartire in undici rate, da febbraio a dicembre)

Ritenuta mensile in busta paga:

- *febbraio*: 0 addizionale 2006 + 2,73 euro acconto 2007 = 2,73 euro
- *da marzo a novembre*: 5,56 addizionale 2006 + 2,73 euro acconto 2007 = 8,29 euro
- *dicembre*: 0 addizionale 2006 + 2,73 euro acconto 2007 = 2,73 euro

3. Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche

Il comma 145 della Legge Finanziaria 2007 prevede che i Comuni possano introdurre un'imposta di scopo i cui proventi dovranno essere esclusivamente destinati a finanziare la realizzazione di opere pubbliche.

La nuova imposta è determinata applicando un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille, alla base imponibile dell'Imposta Comunale sugli Immobili (rendita catastale rivalutata del 105%). L'imposta potrà essere applicata per un massimo di 5 anni e potrà coprire al massimo fino al 30% dei costi dell'opera pubblica individuata.

L'istituzione dell'Imposta è deliberata dai Comuni con proprio regolamento.

Tale regolamento, deve determinare:

- l'opera pubblica da realizzare;
- l'applicazione delle esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o riduzioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore ad euro 20.000,00;
- le modalità di versamento degli importi dovuti.

Sono finanziabili le opere per il trasporto pubblico locale, opere viarie (con l'esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria di quelle esistenti), opere particolarmente significative di

arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi, opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; opere di realizzazione di parcheggi pubblici, opere di restauro, di conservazione dei beni artistici ed architettonici, opere relative a nuovi spazi per eventuali attività culturali, allestimenti museali e biblioteche, opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

Se i lavori non inizieranno entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati.

4. Esenzioni per le associazioni culturali in ambito locale.

A decorrere dal primo gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società¹².

I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi procedurali e formali in materia di imposte sui redditi.

Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui sopra, hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Napoli, 27 marzo 2007

Dott.ssa Francesca Sanseverino

¹² I soggetti esenti da IRES (indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni) sono: gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.